

AU.8

24.11.2015

Repertorio n° _____

Raccolta n° _____

Repubblica Italiana

-SCHEMA DI CONVENZIONE-

L'anno duemila _____ , addì _____ del mese di _____ (____/____/20____), avanti alla sottoscritta Ufficiale Rogante dott.ssa _____, Segretario Comunale del Comune di Giardini Naxos, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, senza presenza di testi di cui i comparenti ne hanno i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso hanno espressamente e concordemente rinunciato

si sono costituiti i sig.ri:

da una parte:

il sig. Mario Lo Turco, -nato a Letojanni (ME) il 12.12.1941 e ivi residente in Via Vittorio Emanuele, n° 280 - CF LTR MRA 41T12 E255 M, in qualità di proprietario esclusivo dell'area ubicata nel Comune di Giardini - Naxos, c.da Chianchitta, contraddistinta in catasto al fl. 5 part. 1142 (ex 823)1140(ex 842 porzione) soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «ditta lottizzante», da una parte;

dall'altra parte:

per il Comune di Giardini Naxos il che dichiara di intervenire nella qualità, ai sensi dell'art4, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, allo scopo autorizzato con _____ del _____ n. _____, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

VISTI

A) Il Decreto Ministeriale del 02/04/1968, n.1444, la Legge 17 agosto 1942, n.1150, la Legge 6 agosto 1967, n.765, la Legge 28 gennaio 1977, n.10, la Legge Regionale 31 marzo 1972, n.19, la Legge Regionale 26 maggio 1973, n.21, la Legge Regionale 1978, n.71, l'art.15 della L.R. 18.05.1996, n.34, l'art.36 della Legge Regionale del 07/08/1997, n.30 e il Piano Regolatore Generale del Comune di Giardini Naxos, approvato con D.A. n.152/85;

PREMESSO

B) Che la ditta lottizzante è proprietaria della porzione di terreno sopraindicata, pervenutagli per.....per la quale dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

C) Che detto terreno per l'intera estensione ricade all'interno di un'area, destinata dal vigente P.R.G. del Comune di Giardini Naxos in zona omogenea "D1 - Attività produttive", soggetta all'attuazione di piani di lottizzazione;

D) Che il P.R.G. del comune di Giardini Naxos è stato approvato con D.A. n.152 in data 18.04.1985 i cui vincoli sono decaduti in data 27.07.1995;

E) Che la porzione di terreno è identificata al Comune censuario di Giardini Naxos (ME), al N.C.T. al foglio di mappa 5, part. part. 1142 (ex 823)1140(ex 842 porzione) della superficie catastale complessiva di mq 13.069,00;

F) Che la domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi allegati, è stata presentata al protocollo comunale al n. _____ in data _____;

G) Che con deliberazione del commissario ad acta, arch. Gabriella Sardella, nominato dal TARS Catania- sezione prima con Sentenza..... n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il piano di lottizzazione allegato al presente atto;

CONSIDERATO

Che l'iter procedurale prevede l'apposita sottoscrizione di una convenzione che regoli i rapporti tra le parti;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1-OBBLIGO GENERALE

La ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per la stessa vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART.2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione;
2. La ditta lottizzante si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della

convenzione, gli obblighi assunti dalla ditta lottizzante con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla ditta lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

4. In caso di trasferimento anche parziale del terreno, e/o delle costruzioni previste dal piano di lottizzazione, la Ditta Lottizzante si impegna a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trasferire ai sensi di legge, tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla presente convenzione che saranno limitati, in caso di acquisto di volumetria già realizzata, esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativa a detta volumetria. La Ditta lottizzante resterà comunque obbligata in solido con l'acquirente all'adempimento degli obblighi sopra citati. Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione dell'appezzamento di terreno di proprietà della Ditta lottizzante, situato nel Comune di Giardini Naxos, c.da Chiachitta, indicata nel P.R.G. come zona territoriale omogenea D1, comprendente le particelle ricadenti in zona di cui ai numeri mappali descritti in premessa, urbanizzazione che avverrà secondo il progetto di Pinao di lottizzazione approvato con Delibera commissariale n°..... del..... che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e che si compone dei seguenti elaborati tecnici progettuali:

TAV 1 - Relazione tecnica

TAV 2 - Inquadramento generale

TAV 3 - Planimetria generale Piano di Lottizzazione

TAV 4 - Planimetria identificazione lotti con impianti di progetto

TAV 5 rappresentazione dei tipi edilizi

- computo metrico estimativo

Di seguito si riportano i dati tecnici più significati che riguardano l'intervento:

▪	Superficie lotto reale.....	mq	13.069,00
▪	Area occupata dalla ferrovia.....	mq.	813,16
▪	Superficie a parcheggio di PRG da realizzare e cedere	mq.	1.627,40
▪	Superficie a parcheggio e strada di PRG da realizzare e cedere	mq.	1.250,40
▪	Superficie in zona D1 (terr.).....	mq	9.377,60
▪	Superficie fondiaria	mq	8.437,60
▪	Indice di densità fondiaria	mc/mq	2,00
▪	Aree e Opere di urbanizzazione primaria da realizzare e cedere (DM 1444/68)	mq.	940,00

di cui:

parcheggi.....	mq.	470,00
verde	mq.	470,00

Parametri di progetto

- Superficie coperta..... mq 2.794,00
- H max ammissibile di P.R.G mt 6,00
- Volume mc 16.764,00
- Distanza dal ciglio stradale sempre > mt. 10,00
- Distanza minima dal confine del lotto mt 5,00
- Rapporto di copertura: 1/3 area del lotto edificabile

Altri parametri

- Area da vincolare a parcheggio
privato per i due lotti mq 4.874,45
- Superficie a verde privato
per i due lotti mq 1.513,05

ART.4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA CEDERE AL COMUNE

Per le opere di urbanizzazione primaria previste dalla normativa vigente a carico della Ditta Lottizzante, da cedere al Comune unitamente alle relative aree, la ditta si impegna, in attuazione del Progetto di Lottizzazione in premessa indicato, a realizzare a propria cura e spese e a cedere al Comune, le opere di urbanizzazione primaria di seguito descritte:

- a.1 Parcheggio di PRG di mq 1627,40 ricadente nel terreno interessato dal Piano di lottizzazione**
- a.2 Parcheggio e strade di PRG ricadente nel terreno interessato dal Piano di lottizzazione di mq. 1.250,40**
- a.3 Verde attrezzato (art 5 del DM 144/68) di mq 470,00**
- a.4 Parcheggi (art 5 del DM 1444/68) mq 470,00**

- a.5 marciapiedi;
- a.6 rete fognature per acque nere;
- a.7 rete fognature per acque bianche;
- a.8 allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti a.3 e nelle reti di fognatura pubblica esistente;
- a.9 rete idrica rete idrica
- a.10 rete di distribuzione del gas;
- a.11 rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- a.12 rete di pubblica illuminazione completa di punti luce adeguatamente alimentati;
- a.13 cabina di trasformazione elettrica;
- a.14 rete telefonica fissa;

In definitiva la ditta lottizzante si obbliga, a sua cura e spese, ed entro i termini indicati al successivo art. 9 :

- alla cessione gratuita delle aree per le urbanizzazioni primarie per come sopra individuate così come previsto dall'art.5 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per una superficie di mq. 940,00

- alla cessione gratuita dell'area destinate dal PRG a parcheggio e ricadente nel lotto interessato dal P.d.L. per una superficie di **mq. 1627,40**

- alla cessione gratuita dell'area destinate dal PRG a parcheggio e strada per una superficie di **mq 1.250,40**

- alla realizzazione e cessione a favore del Comune, in conformità alle prescrizioni comunali, delle opere di urbanizzazione primaria in precedenza precisate, stimate in € 229.102,38 come risultante dal computo metrico estimativo di massima allegato al progetto, da frazionarsi successivamente e da cedersi all'Ente a cura e spese della Ditta lottizzante secondo le rispettive quote di appartenenza da parte di tutti i proprietari interessati, prima della richiesta delle singole concessioni per la edificazione dei singoli corpi di fabbrica;

Il tutto in conformità a quanto stabilito ai successivi articoli e ai progetti esecutivi da redigersi secondo quanto stabilito al successivo art 5.

ART 5- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art 4 è soggetta al rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune che dovrà essere richiesto da parte della ditta lottizzante previa presentazione di progetto esecutivo delle opere.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni di cui all'art 4 deve essere, in linee generali, coerente con il piano di lottizzazione approvato, ad eccezione di nuovi adeguamenti imposte dalle normative vigenti in materia e/o dall'utilizzo di nuovi tipologie materiali che ne inducano modifiche.

2. Il progetto esecutivo delle opere deve essere conforme alle prescrizioni imposte dal Genio Civile con parere prot. 12826 del 30.04.2010 e dalla Regione Siciliana - ARTA-con Decreto Assessoriale n° 291 del 23.06.2015 e sullo stesso dovranno essere acquisiti tutti i pareri degli Enti competenti.

3. Il progetto deve essere presentato al Comune per le prescritte approvazioni e per il rilascio dei titoli abilitativi entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione e dovrà essere corredato da computo metrico estimativo, da approvarsi, anch'esso, dal Comune.

4. Il progetto è redatto da tecnici abilitati incaricati dalla ditta lottizzante, a sua cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, salvo proroghe motivate o sospensioni per *factum principis*, il Comune può, previa diffida notificata alla ditta lottizzante, procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese della ditta lottizzante.

5. Fanno eccezione e non sono computabili nei termini di cui al comma 3 le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con D. Lgs 12 aprile 2006, n.163. Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della ditta lottizzante; esse sono individuate e disciplinate all'art.8.

6. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati "*as built*" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune per la verifica ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART.5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE da CEDERSI AL COMUNE

1. Le opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 sono eseguite a cura e spese della ditta lottizzante, in conformità al progetto esecutivo di cui all'art. 5.

2. Prima dell'inizio dei lavori la ditta lottizzante dovrà adeguare, secondo quanto stabilito all'art. 9 della presente convenzione, la polizza fidejussoria assicurativa o bancaria prodotta al Comune all'atto della stipula della presente convenzione, all'importo totale delle opere risultante dal computo metrico relativo al progetto esecutivo di cui all'art 5, approvato dal Comune.

3. L'esecuzione delle opere potrà avvenire in forma diretta da parte della ditta ovvero a seguito di procedure di affidamento in conformità alla normativa vigente all'epoca dell'affidamento dei lavori. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di

infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con D. Lgs 12 aprile 2006, n.163. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della ditta lottizzante; esse sono individuate e disciplinate all'art.8.

4. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

ART 6 COLLAUDO DELLE OPERE DA CEDERE AL COMUNE

Il collaudo delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune sarà effettuato a cura dello stesso Comune a totale spese della ditta lottizzante. L' onorario per il collaudo e tutti gli oneri e le spese tecniche necessarie per lo stesso, ivi compresi saggi, prove di carico etc, saranno, pertanto, a completo carico della ditta lottizzante.

ART.7 - MODALITA' DELLA CESSIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

1.La cessione al Comune delle opere e degli impianti di cui all'ART. 4 avverrà dietro semplice richiesta del Comune, previo collaudo, da eseguirsi secondo quanto stabilito al precedente articolo 6, e frazionamento delle aree da eseguirsi a cura e spese della ditta lottizzante.

2.Le spese per i frazionamenti necessari per la cessione delle aree e delle opere al Comune, nonché qualsivoglia altra spesa necessaria per il trasferimento degli stessi sono a totale carico della ditta lottizzante.

ART 8 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

1.La realizzazione delle opere di urbanizzazione e del parcheggio previsto dal PRG di cui all'art 4, avverrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art 16 comma 2 del DPR 380/2001. Eventuali eccedenze del costo delle opere rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti saranno a totale carico della ditta lottizzante.

2.Ai sensi dell' art 14, lettera c) della L.R. 71/78, il rilascio delle singole concessioni edilizie resta soggetto alla corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le sole opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977, da effettuarsi all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai fabbricati da realizzare;

2. Il rilascio delle singole concessioni edilizie resta, altresì, subordinato al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione così come previsto dalla L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

ART. 9 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Tutti i termini del presente articolo decorrono dalla data di comunicazione alla ditta lottizzante dell'avvenuta approvazione del piano di lottizzazione, intesa come esecutività della deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.

2. In conformità all'art. 14 della Legge Regionale n° 71 del 27/12/1978 n. 71, la realizzazione del presente P.D.L. avverrà comunque secondo le modalità ed entro il termine massimo di validità di 10 anni previsto dalla citata Legge 71/78, fermo restando quanto previsto per le singole concessioni edilizie dall'art. 4 della Legge 28.01.1977 n. 10 per quanto attiene i tempi di esecuzione e i tempi di validità delle singole concessioni edilizie.

3. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. Entro il termine di 10 (dieci) anni invece la ditta lottizzante deve aver conseguito l'ottenimento delle concessioni edilizie per la completa edificazione degli interventi previsti dal piano di lottizzazione.

4. Tutte le opere di urbanizzazione, di cui all'art. 4, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi sempre dall'approvazione del progetto esecutivo che le prevede.

5. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 71/78, il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative al lotto da edificare e al frazionamento dello stesso lotto e delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione.

6. Le costruzioni ricadenti nell'ambito della lottizzazione dovranno rispettare la normativa del P.R.G. approvato con D. A. n. 152 del 18/04/1985 (indice-altezza-numero di piani-altezza totale-distanza dai confini, dai fabbricati, dal ciglio della strada, etc) ed i cui vincoli sono decaduti in data 17/07/1995.

7. Nel caso in cui le costruzioni abbiano destinazione commerciale, la superficie di pavimenti non potrà superare il rapporto di 100 mq per ogni 80 mq di superficie ceduta al Comune per standard D.M. 1444/68. Tale rapporto dovrà essere calcolato in misura proporzionale tra le superficie dei singoli lotti e la superficie complessiva (mq. 940) prevista per standard urbanistici (5 c° 2 del D.M. 1444/68) così che, nell'ambito del P.d.L. venga comunque soddisfatta la condizione prevista nel citato art. 5, c° 2 del D.M. 1444/68.

ART.10 - ADEMPIMENTI - GARANZIE

A garanzia del completamento e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta lottizzante con la presente convenzione, è stata consegnata al Comune la fidejussione rilasciata dalla società assicuratrice _____, con sede in _____, agenzia di _____, in data _____, polizza n. _____ dell'importo di € _____ (_____), corrispondente al cento per cento (100%) del costo complessivo delle opere di urbanizzazione poste a carico della ditta lottizzante.

La ditta lottizzante si obbliga, inoltre, entro quindici (15) giorni dalla richiesta del Comune:

- ad integrare il valore della fidejussione nel caso in cui si appalesasse insufficiente per l'effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio;
- ad integrare la fidejussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte a seguito di inadempienza.
- Ad integrare il valore della polizza medesima in relazione al costo delle opere da cedere al Comune così come risultante dal progetto esecutivo di cui al precedente art 5, approvato dal Comune

Si da atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni, a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione dal beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

Il venti per cento (20%) della garanzia come sopra prestata resterà vincolata quale malleveria per gli oneri attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, da eseguire nei modi e nei termini previsti negli articoli precedenti fino alla redazione del verbale di consegna al cui presente art.10/u.c..

La fideiussione potrà essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico della Ditta lottizzante in misura tale che l'ammontare della fideiussione sia pari al costo effettivo delle OO.UU. ancora da eseguire, valutate in base agli oneri ufficiali del settore edilizio.

ART.11- INADEMPIENZE

In caso di inadempienza della Ditta lottizzante ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune, previa diffida ad adempiere con termini di giorni quindici (15), potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio delle concessioni edilizie nella zona che a suo giudizio riterrà interessata all'adempienza.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno a previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio delle concessioni edilizie.

Il Comune potrà, inoltre, dichiarare, in danno alla Ditta lottizzante, la decadenza della presente convenzione della parte non eseguita, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione di quanto ivi previsto, salvo casi di forza maggiore;
 - esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della Convenzione;
 - mancata reintegrazione nel termine fissato dal Comune per la fideiussione di cui all'articolo recedente;
 - mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione o ad essa conseguenti;
 - mancato inserimento da parte della Ditta lottizzante delle clausole di cui al precedente art. 12 negli atti di trasferimento a terzi di immobili per i quali non siano stati ancora adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti alla Ditta lottizzante per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della cauzione prestata, esecuzione in danno alla Ditta lottizzante delle OO.UU. non realizzate fatti salvi maggiori danni derivanti dal mancato completamento del P.D.L. In tal caso la ditta lottizzando fa espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

ART.12 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero in dipendenza della presente convenzione saranno risolte dal Tribunale di Messina.

ART.12 - TRASCRIZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà integralmente trascritta in favore del Comune di Giardini Naxos, con rinuncia delle parti ad ogni eventuale

diritto di ipoteca legale e con esonero per il Sig. Conservatore dei RR.II. di Messina da ogni Responsabilità.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della Ditta lottizzante che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia ed in particolare il trattamento tributario previsto dall'art.20 della Legge 28 gennaio 1973 n. 10 che richiama l'art.32 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601.

Restano altresì a carico della Ditta lottizzante:

compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio della polizza fidejussoria ed indicate al precedente art.11;

le spese di tutti gli atti di cessione prevista dal presente atto e loro conseguenti, nonché quelle relative alle picchettazioni, misurazioni, redazioni, tipi di frazionamento ecc. delle aree cedute.

ART . 13

Ai sensi dell'art.18 della Legge 18 febbraio 1985, n.47 e s.m.i., la ditta lottizzante dichiara e garantisce che la consistenza immobiliare oggetto del presente atto, ha tutte le caratteristiche risultanti dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Giardini Naxos il _____, che al presente si allega sotto la lettera "___" e che sino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Garantisce, inoltre, che non è stata notificata ordinanza del Sindaco che abbia accertato effettuazione di lottizzazioni a scopo edificatorio non autorizzata.

I componenti dichiarano di avere in precedenza letto ed esaminato gli allegati e dispensano me notaio della relativa lettura.

L. C. S.

Firmato

Le parti

La ditta lottizzante:

Il Comune:
